REGOLAMENTO (CEE) N. 2978/90 DELLA COMMISSIONE

del 15 ottobre 1990

che fissa definitivamente l'importo dell'integrazione per il cotone applicabile anteriormente al 1° settembre 1990 per la campagna di commercializzazione 1990/1991

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto l'atto di adesione della Grecia, in particolare i paragrafi 3 e 10 del protocollo n. 4 concernente il cotone, modificato dall'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, in particolare dal protocollo n. 14 ad esso allegato, e dal regolamento (CEE) n. 4006/87 della Commissione (1),

visto il regolamento (CEE) n. 2169/81 del Consiglio, del 27 luglio 1981, che stabilisce le norme generali del regime d'intergrazione per il cotone (2), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 791/89 (3), in particolare l'articolo 5, paragrafo 1,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che, in mancanza di un regolamento che fissasse la riduzione dell'importo dell'integrazione risultante eventualmente dal regime dei quantitativi massimi garantiti per la campagna 1990/1991 l'importo dell'integrazione per il quadrimestre maggio-agosto 1990 è stato calcolato sulla base di una riduzione provvisoria;

considerando che la riduzione dell'importo dell'integrazione per la campagna 1990/1991 è stata fissata con regolamento (CEE) n. 2511/90 della Commissione (4);

considerando che alcuni di tali importi provvisori dell'integrazione sono stati fissati tenendo conto del prezzo d'obiettivo proposto dalla Commissione al Consiglio per la campagna di commercializzazione 1990/1991; che la fissazione di tali importi, effettuata sotto riserva di ulteriori decisioni del Consiglio, è stata resa necessaria dalla mancanza di un regolamento che fissasse il prezzo d'obiettivo per la campagna di commercializzazione 1990/1991; che il prezzo d'obiettivo del cotone valido per la campagna 1990/1991 è stato fissato dal regolamento (CEE) n. 1355/90 del Consiglio (5) ed è stato successivamente ridotto con il regolamento (CEE) n. 2219/90 (6) a seguito dell'adozione del regolamento (CEE) n. 784/90 della Commissione (7) relativo al riallineamento monetario;

considerando che occorre pertanto confermare o sostituire gli importi delle integrazioni provvisoriamente in vigore per il cotone e fissarli definitivamente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'importo dell'integrazione per il cotone non sgranato, indicato nel regolamento (CEE) n. 1096/90 della Commissione (8), è sostituito dall'importo di 44,381 ecu che viene fissato in via definitiva a decorrere dall'entrata in vigore del presente regolamento.

Articolo 2

Gli importi dell'integrazione per il cotone non sgranato indicati nei regolamenti (CEE) n. 1479/90 (9), (CEE) n. 1571/90 (10), (CEE) n. 1666/90 (11), (CEE) n. 1827/90 (12), (CEE) n. 1917/90 (13), (CEE) n. 2003/90 (14), (CEE) n. 2053/90 (15), (CEE) n. 2173/90 (16), (CEE) n. 2243/90 (17), (CEE) n. 2289/90 (18), (CEE) n. 2400/90 (19), (CEE) n. 2450/90 (20) e (CEE) n. 2481/90 (21) della Commissione, che fissano l'importo dell'aiuto per il cotone non sgranato sono fissati in via definitiva a decorrere dalla data rispettiva di entrata in vigore.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

(1) GU n. L 377 del 31. 12. 1987, pag. 49.
(2) GU n. L 211 del 31. 7. 1981, pag. 2.
(3) GU n. L 85 del 30. 3. 1989, pag. 7.
(4) GU n. L 237 dell'1. 2. 1990, pag. 9.
(5) GU n. L 134 del 28. 5. 1990, pag. 20.
(6) GU n. L 202 del 31. 7. 1990, pag. 26.
(7) GU n. L 83 del 30. 3. 1990, pag. 102.
(8) GU n. L 111 dell'1. 5. 1990, pag. 27.
(9) GU n. L 140 dell'1. 6. 1990, pag. 75.
(10) GU n. L 149 del 13. 6. 1990, pag. 5.
(11) GU n. L 155 del 21. 6. 1990, pag. 27.
(12) GU n. L 167 del 30. 6. 1990, pag. 81.
(13) GU n. L 173 del 6. 7. 1990, pag. 28.
(14) GU n. L 180 del 13. 7. 1990, pag. 14.
(15) GU n. L 187 del 19. 7. 1990, pag. 45.
(16) GU n. L 197 del 27. 7. 1990, pag. 58.
(17) GU n. L 203 dell'1. 8. 1990, pag. 44.
(18) GU n. L 205 del 3. 8. 1990, pag. 28.
(19) GU n. L 222 del 17. 8. 1990, pag. 42.
(20) GU n. L 230 del 24. 8. 1990, pag. 10.
(21) GU n. L 234 del 29. 8. 1990, pag. 19.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 ottobre 1990.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione